

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017 e art. 26 D.lgs 105/2018

Statuto dell'Associazione APS Urban Vision

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice), l'Associazione URBAN VISION APS, di seguito indicata come ASSOCIAZIONE.
2. La denominazione dell'ASSOCIAZIONE sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore.
3. L'ASSOCIAZIONE ha sede legale Via Acquedotto n.145, nel Comune di Ischia (NA). Il trasferimento della sede legale a Collegno (TO), la quale comporta la modifica statutaria, essendoci da Comune diverso da quello della prima sede legale, e deve essere comunque comunicato entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'ASSOCIAZIONE non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 12 e 21.

Art. 2

Scopi e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività religiose e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre all'attività commerciale propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle legge e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni (art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dell'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105). In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. Offrire aiuti di prima necessità quali cibo, vestiario, ecc. a persone meno abbienti;
2. Offrire supporto morale e spirituale a coloro che lo richiedano;

3. Creare dove possibile punti di congregazione, ascolto, condivisione e aiuto solidale;
4. Divulgare il messaggio cristiano;
5. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quella sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Urban Vision potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.Lgs. 117/2017. Le attività sopra elencate, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (non superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati). L'associazione opera sul territorio italiano con saltuarie collaborazioni in paese dell'Unione Europea.

Art. 3

Attività

1. In ordine alle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, le attività che l'ASSOCIAZIONE si propone di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, di cui all'articolo medesimo e ai sensi dell'art. 5 del Codice, rientrano nella seguente tipologia:
 - a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
 - c. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali e internazionali, in

modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- d. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi e lavorativi;
- e. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- f. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- g. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- h. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Più specificamente, a titolo comunque esemplificativo, l'ASSOCIAZIONE intende porre in atto:

- Sostenere e diffondere il messaggio del vangelo, anche attraverso le discipline quali teatro, musica, poesia, performance sia da parte degli associati che di associazioni e soggetto esterni.
- Contribuire allo sviluppo spirituale e morale dei cittadini fornendo supporto pratico e solidale;
- Organizzare eventi, viaggi, conferenze e corsi di formazione rivolti alla divulgazione del messaggio biblico cristiano;
- Avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- Gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede ad aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- Porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, il seguente elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo:

- Offre opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita spirituale e morale. Offre integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;
- Organizza eventi: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, concerti, proiezioni, convegni, corsi di formazione;

- Conduce attività radiofonica tramite web (social media come Youtube, Facebook etc.), con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura cristiana posta alla base delle finalità dell'Associazione;
- Partecipa a banchi e mercatini per raccogliere fondi necessari al sostentamento dell'Associazione.
- Cura di iniziative editoriali che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali podcast, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica;
- Partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;
- Può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio tecnici di varia natura, informatici, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione (l'associazione si riserva la facoltà di provvedere al sostentamento di missionari, volontari e/o collaboratori per periodi di tempo di diversa durata).

L'associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, potrà inoltre:

- Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto;
- Compiere operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi,
- Stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini;
- Stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici.

Potrà inoltre fare :

- convegni, dibattiti, manifestazioni artistiche e campagne di sensibilizzazione sui temi suddetti e quanto può esservi collegato;
- incontri che favoriscano la conoscenza e l'arricchimento reciproco delle diverse tradizioni spirituali, per una pacifica convivenza e anche a supporto del cammino personale di ciascuno;
- iniziative di sostegno a soggetti in difficoltà sul piano materiale e ad altri che lo sono su quello educativo e dell'identità, con particolare attenzione a nodi cruciali come la condizione giovanile, la famiglia e la genitorialità, l'infanzia, l'elaborazione dell'identità di genere;
- azioni di pacificazione dei conflitti e di sostegno a chi, di situazioni di conflitto o di violenza e sopraffazione, sia vittima;
- progetti di cooperazione internazionale, con particolare attenzione alla preservazione delle identità culturali, all'educazione e alla tutela dei diritti;
- programmi di maturazione personale e integrazione sociale attraverso il lavoro;

Nell'ambito di queste attività l'ASSOCIAZIONE potrà aprire centri associativi e gestire strutture (con le

attrezzature del caso) che siano luoghi d'incontro, di accoglienza, di formazione personale, di vita comune e in genere di attività volte al perseguimento delle finalità associative, nonché centri di documentazione e sedi di elaborazione teorica, e soprattutto editare in proprio o attraverso altre pubblicazioni telematiche e cartacee. Potrà infine compiere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle leggi vigenti.

3. L'ASSOCIAZIONE, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il CD dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.
4. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'ASSOCIAZIONE in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
5. L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al Volontario possono essere rimborsate dall'ASSOCIAZIONE, tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei Soci dell'ASSOCIAZIONE. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;

Le spese sostenute dal Volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ASSOCIAZIONE di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

6. L'ASSOCIAZIONE può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

2. L'ASSOCIAZIONE trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'ASSOCIAZIONE;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss.mm.ii.;
 - attività diverse di cui all'art. 6 del Codice.
3. L'esercizio sociale dell'ASSOCIAZIONE ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ASSOCIAZIONE, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. È fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 35 del Codice il numero dei Soci è illimitato. Possono fare parte dell'ASSOCIAZIONE tutte le persone fisiche o le associazioni che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. Le associazioni di cui al precedente comma dovranno essere altre APS per almeno il cinquanta per cento del totale delle associazioni associate.
3. L'adesione all'ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta (anche in forma telematica), contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ASSOCIAZIONE. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ASSOCIAZIONE stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.
3. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.
4. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di Socio, che è intrasmissibile.
5. La qualifica di Socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'ASSOCIAZIONE;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'ASSOCIAZIONE.
6. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro Soci.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
8. Il Socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
9. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.

Art. 7

Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ASSOCIAZIONE ed alla sua attività.
2. I Soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ASSOCIAZIONE, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che l'ASSOCIAZIONE vorrà darsi;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
 - di consultare i libri sociali, presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
3. I Soci sono tenuti:
 - All'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'ASSOCIAZIONE;
 - al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8

Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 28 Febbraio di ciascun anno, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.
2. L'adesione all'ASSOCIAZIONE non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Organi dell'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'ASSOCIAZIONE:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- l'Organo di Controllo;
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 10

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'ASSOCIAZIONE, che ne regola l'attività, ed è composta da tutti i Soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ASSOCIAZIONE; è ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Dovrà inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con quindici giorni di anticipo, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità, l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto, o dal segretario, che lo sottoscrive insieme al Presidente.
5. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
6. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
7. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
8. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, qualora l'ASSOCIAZIONE abbia un numero di associati inferiore a cinquecento, e di cinque associati da cinquecento in poi.

Art. 11

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati, presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea Ordinaria:
 - approva il bilancio, ai sensi dell'art. 13 del Codice, e la relazione di attività;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero, e li revoca;
 - elegge l'Organo di Controllo;
 - elegge il collegio dei Revisori dei Conti;
 - elegge e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo, eventualmente attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ASSOCIAZIONE;
 - determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel Libro Verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, in proprio o per delega, tanto in prima quanto in seconda convocazione.
3. L'Assemblea Straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

Art. 13

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, che amministra l'ASSOCIAZIONE, è composto da un minimo di tre sino a un massimo di nove consiglieri, scelti a maggioranza tra i Soci, che rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo stesso: in questo caso l'Assemblea può eleggere nuovamente i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eliegend Consiglio Direttivo. Il quale elegge poi tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ASSOCIAZIONE, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ASSOCIAZIONE stessa; cura la tenuta del Libro Cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
3. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione, utilizzando possibilmente l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria, e i nuovi consiglieri rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
4. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ASSOCIAZIONE, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci.
5. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le

decisioni dell'Assemblea stessa ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ASSOCIAZIONE, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio, ai sensi dell'art. 13 del Codice, e la relazione di attività;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ASSOCIAZIONE;
 - delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato: tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - ha facoltà di costituire Comitati Tecnici, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza anche di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni due mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei componenti.
8. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con quindici giorni di anticipo, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
9. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle Riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
10. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

12. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 14

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'ASSOCIAZIONE di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ASSOCIAZIONE; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ASSOCIAZIONE; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
2. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

Organo di Controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 del Codice, viene nominato dall'Assemblea un Organo di Controllo, anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'Organo di Controllo sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. L'Organo di Controllo dura in carica cinque anni e può essere rinominato fino a tre volte consecutive.

6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 Codice, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i Soci, non può essere retribuito.
3. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
4. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica cinque anni e può essere rinominato fino a tre volte consecutive.
6. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ASSOCIAZIONE, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 17

Collegio dei Probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ASSOCIAZIONE e riguardanti uno o più Soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili tre volte.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 18

Presidente Onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ASSOCIAZIONE. Egli rappresenta l' ASSOCIAZIONE stessa nelle manifestazioni ufficiali e ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto al voto.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ASSOCIAZIONE.

Art. 19

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire uno o più Comitati Tecnici, cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ASSOCIAZIONE intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 20

Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il Libro dei Soci;
 - il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee;
 - il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.
 - È altresì obbligatoria la tenuta del Registro dei Volontari.

Art. 21

Scioglimento

1. L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'ASSOCIAZIONE, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, che l'ASSOCIAZIONE è

tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 22

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

